



COMUNE DI VALDOBBIADENE

provincia di Treviso

BANDO DI CONCORSO 2017

PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

legge regionale 2 aprile 1996, numero 10

Il Comune indice il presente bando di concorso per l'anno 2017 per l'assegnazione in locazione semplice di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili o saranno ultimati nel comune, nel periodo di efficacia della graduatoria, fatte salve eventuali riserve di alloggi disposte ai sensi della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10.

1. REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE (articolo 2 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10)

I richiedenti, per conseguire l'assegnazione in locazione semplice di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione europea. Sono ammessi gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (articolo 27 della legge 189/2002)
- 2) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune di Valdobbiadene, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali compresi in tale ambito, o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un unico ambito territoriale; in deroga a tale requisito, gli appartenenti alle forze dell'ordine possono partecipare al bando di concorso purché risiedono o prestino servizio nella provincia di Treviso ovvero risiedono nella provincia, ma prestino servizio in altra provincia della regione del Veneto e la distanza tra la sede di servizio ed il comune cui si riferisce il bando non superi, in questa ipotesi, i 90 chilometri.
- 3) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggi o parti di essi per i quali il 6% del valore catastale complessivo sia superiore al 50% di una pensione minima INPS annua, ubicato in qualsiasi comune del territorio nazionale;
- 4) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo stato e da enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o distrutto senza dar luogo al risarcimento del danno;
- 5) reddito annuo complessivo del nucleo familiare (*) in misura non superiore al limite per l'accesso stabilito dal consiglio regionale del Veneto, con legge regionale 18/2006, per un nucleo familiare di due componenti e vigente al momento della scadenza del bando di concorso. Il reddito è da computarsi con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi, dedotti gli oneri di cui all'articolo 10 del citato decreto di tutti i componenti del nucleo stesso, quali risultano dall'ultima dichiarazione presentata. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo del nucleo è ridotto di € 516,46 per ogni componente oltre i due, sino ad un massimo di € 3.096,76. La riduzione si applica anche per i figli a carico, oltre alla riduzione per gli stessi prevista dall'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Il limite di reddito attualmente vigente, da calcolarsi con le modalità di cui sopra, è di € 24.776,00 (qualora alla formazione del reddito concorrono redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione di € 516,46 per ogni figlio che risulti essere a carico, e dopo la detrazione di € 516,46 per ogni componente oltre i due, sono calcolati nella misura del 60%).

I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle precedenti lettere c) d) f) e g), da parte degli altri componenti il nucleo familiare alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda del bando di concorso, nonché al momento della assegnazione e devono permanere in costanza di rapporto. Il requisito di cui alla lettera e) deve permanere alla data della assegnazione con riferimento al limite vigente in tale momento. Il requisito di cui alla lettera c) sussiste anche qualora l'alloggio sia inutilizzabile dal proprietario perché gravato da diritto di usufrutto, uso, abitazione a tempo indeterminato.

2. CONDIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI (articolo 7 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10)

La graduatoria definitiva e la graduatoria di assegnazione sono formate sulla base dei punteggi assegnati e dei criteri di priorità sottoindicati riferiti al concorrente ed al suo nucleo familiare:

A) CONDIZIONI SOGGETTIVE

- 1) presenza nel nucleo familiare di lavoratore dipendente in costanza di versamento Gescal, comunque non successiva al 31 dicembre 1998:
 - 1.1 con anzianità di contribuzione fino ad anni 5: punti 1;
 - 1.2 con anzianità di contribuzione inferiore od uguale ad anni 10: punti 3;
 - 1.3 con anzianità di contribuzione superiore ad anni 10: punti 5;
- 2) il pensionato da lavoro subordinato o titolare di pensione di reversibilità e il lavoratore dipendente in cassa integrazione o disoccupato è assimilato al lavoratore dipendente in costanza di versamento Gescal;
- 3) nucleo familiare il cui reddito annuo convenzionale non superi l'importo di una pensione minima INPS: punti 4;
- 4) presenza nel nucleo familiare di una o più persone di età superiore a sessanta anni: punti 1;
- 5) presenza nel nucleo familiare di una o più persone di età superiore a sessanta anni, non autosufficienti, riconosciute tali con certificazione da parte degli organi competenti: punti 4;
- 6) presenza nel nucleo familiare di una o più persone portatrici di handicap certificato dagli organi competenti: punti 5 (ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa uguale o superiore ai due terzi, riconosciuta ai sensi della vigente normativa);
- 7) nuclei familiari di emigrati che dichiarino nella domanda di rientrare in Italia per stabilirvi la residenza: punti 2;
- 8) nucleo familiare composto da cinque o più unità: punti 2;
- 9) nucleo familiare composto da un solo adulto con uno o più minori a carico: punti 3;
- 10) coppie che abbiano contratto matrimonio da non oltre un anno dalla data di pubblicazione del bando o contraggano matrimonio entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio: punti 2;
- 9 bis) anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva di cui all'articolo 8 della legge regionale 10/96: punti 0,5 per anno fino ad un massimo di punti 5;
- 10) condizioni stabilite con deliberazione di consiglio comunale n. 95 del 21 dicembre 2007 e in rapporto alle particolari situazioni presenti nel territorio: punti da 1 a 8;
Le condizioni di cui ai numeri 3) e 4) della presente lettera non sono tra loro cumulabili.

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE

La domanda deve essere redatta su apposito modello disponibile presso il Comune di Valdobbiadene. I concorrenti già inseriti nella graduatoria precedente devono ripresentare la domanda al fine dell'inserimento nella nuova graduatoria (articolo 3 della legge regionale 10/1996). La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione ove la firma sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero la domanda sia presentata unitamente a copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore (articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445). La domanda deve essere bollata con marca da bollo da € 16,00.
È opportuno che il richiedente, onde evitare il rigetto della domanda e/o in altre sanzioni, compili le autocertificazioni con l'assistenza degli addetti incaricati dal comune.
Tale servizio di assistenza viene svolto nell'interesse del richiedente e con il consenso di qualsiasi responsabilità del comune.
Per lo svolgimento di tale servizio è opportuno che il richiedente presenti la documentazione di cui al modello di domanda.
L'amministrazione si riserva di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 per le ipotesi di false attestazioni e mendaci dichiarazioni ivi indicate, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici conseguiti.

4. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno essere presentate al Comune corredate dai documenti previsti al precedente punto 3) entro **trenta giorni** dalla data di pubblicazione del presente bando, e cioè entro le ore 13.30 del giorno mercoledì 22 febbraio 2017 per i residenti in Italia, ed entro quarantacinque giorni, cioè entro giovedì 9 marzo 2017, per i residenti all'estero.

5. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Entro novanta giorni dalla scadenza del bando di concorso sarà formata la graduatoria provvisoria.
A parità di punteggio le domande di assegnazione saranno collocate in graduatoria in ordine crescente in relazione al reddito del nucleo familiare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) della legge regionale 10/96. In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.
Ai fini della valutazione del possesso da parte dei concorrenti del requisito del reddito di cui alla lettera e), comma 1, dell'articolo 2, della legge regionale 10/96, qualora il reddito documentato ai fini fiscali apparisse inattendibile, il comune trasmetterà all'agenzia delle entrate, per gli opportuni accertamenti, la relativa documentazione. In tal caso il concorrente verrà collocato in graduatoria con riserva fino alla conclusione dell'accertamento.
Nella graduatoria saranno indicate anche le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.
Dopo l'approvazione, la graduatoria provvisoria con l'indicazione del punteggio sarà immediatamente pubblicata all'albo online del comune per trenta giorni consecutivi con l'indicazione dei modi e dei termini per ricorrere. Agli emigrati all'estero sarà data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria, del punteggio e della posizione conseguita, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Entro i trenta giorni successivi alla scadenza della pubblicazione della graduatoria provvisoria, nonché per gli emigrati all'estero, nei quarantacinque giorni successivi all'invio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno della comunicazione di cui al precedente comma, gli interessati possono presentare ricorso alla commissione di cui all'articolo 6 della legge regionale 10/1996. Il ricorso dovrà essere depositato presso il comune.
Entro 10 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione dei ricorsi, il comune trasmetterà alla commissione di cui all'articolo 6 della legge regionale 10/1996 la graduatoria provvisoria unitamente ai ricorsi presentati. La commissione, entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione assumerà le decisioni sui ricorsi e le comunicherà al comune che provvederà alla redazione ed approvazione della graduatoria definitiva.
La graduatoria definitiva verrà redatta con determinazione dell'area di collocazione dei richiedenti ammessi.
La graduatoria definitiva di assegnazione sarà pubblicata con le stesse modalità previste per la graduatoria provvisoria di cui all'articolo 5 della legge regionale 10/1996.

6. ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

L'assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto, in base alla graduatoria definitiva sarà disposta dopo la verifica della permanenza nell'aspirante assegnatario dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge regionale 10/1996, tenendo conto della superficie utile di ciascun alloggio disponibile e della consistenza del nucleo familiare dell'aspirante assegnatario. Il requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della citata legge regionale, dovrà permanere alla data dell'assegnazione con riferimento al limite vigente a tale data.

7. MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi sarà determinato ed applicato con le modalità di cui all'articolo 18 della legge regionale 10/1996.

Valdobbiadene, 23 gennaio 2017

Il responsabile del servizio
f.to Valerio di Rosso

ALCUNI ESEMPI RELATIVI ALLE TIPOLOGIE FAMILIARI PIÙ FREQUENTI

Numero componenti il nucleo familiare	Numero figli a carico	Limite reddito da lavoro dipendente	Limite reddito per altri tipi di reddito
1	0	41.293,33	24.776,00
2	0	41.293,33	24.776,00
2	1	41.809,79	25.202,46
3	1	42.326,25	25.808,92
4	2	43.359,17	26.841,84
5	3	44.392,09	27.874,76
6	4	45.425,01	28.907,68

non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica eventualmente assegnato in precedenza in qualsiasi forma;

f) non occupare senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

(*) Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi ovvero da un genitore e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati conviventi anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa nel nucleo familiare, essere stata instaurata da almeno due anni precedenti alla data di pubblicazione del bando di concorso e risultare da certificazione anagrafica. Per il cittadino non appartenente all'Unione europea, sono considerati componenti del nucleo i familiari per i quali è stato chiesto il ricongiungimento in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente. Per la graduatoria, nel numero dei figli vanno conteggiati anche i nascituri, previa presentazione della documentazione comprovante lo stato di gravidanza.

Valdobbiadene, 23 gennaio 2017